

# **REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA**

## **1. Oggetto e principi generali.**

Il presente regolamento (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia (in seguito denominato "Organismo").

L'Organismo espleta l'attività prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, delegando i professionisti aderenti nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa vigente.

Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

## **2. Attività di formazione.**

Il presente regolamento disciplina altresì il funzionamento dell'Organismo quale ente formatore. L'attività di formazione e di aggiornamento dei professionisti aderenti viene svolta secondo le regole e i principi definiti nella l. n. 3 del 2012 e del d.m. 202 del 2014, ed è finalizzata a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e di rendere efficienti le procedure di composizione della crisi, nonché di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con i principi dell'Ordinamento, con le esigenze della società civile e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

## **3. Sede ed Organi.**

L'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento è un'articolazione interna dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, con stessa partita IVA dell'Ordine medesimo ed ha sede presso l'Ordine in Via A. Paterlini n.1. La rappresentanza legale dell'Organismo è in capo al Presidente dell'Ordine.

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrare, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Referente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Segreteria Amministrativa.

## REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

### 4. Il Referente ed il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dell'Ordine nomina il Referente dell'Organismo, che dura in carica quattro anni, è rinominabile una sola volta ed è revocabile per gravi motivi.

Il Referente nomina o sostituisce il gestore delegato alla composizione della crisi ed è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei professionisti aderenti all'Organismo, nonché per tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

Il Referente ha diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio mandato, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

Il Consiglio dell'Ordine assicura l'equilibrio della rappresentanza di genere nella composizione del Consiglio Direttivo.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, sono rinominabili una sola volta e possono essere revocati per gravi motivi dallo stesso Consiglio.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia. Allo stesso modo il Consiglio dell'Ordine dovrà approvare, anche mediante ratifica successiva, i provvedimenti di spesa adottati in via d'urgenza dal Referente.

### 5. La Segreteria Amministrativa.

La Segreteria Amministrativa è composta da un Segretario nominato dal Referente e da una unità operativa scelta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia tra il suo personale dipendente.

La Segreteria dell'Organismo, sotto la direzione del Referente - amministra il servizio di composizione della crisi. La Segreteria tiene **inoltre**:

- a) il registro, anche informatico, dei procedimenti di composizione della crisi, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al professionista delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito;
- b) il registro dei gestori della crisi;
- c) il registro relativo alla formazione dei gestori della crisi, comunicando al Referente ogni

## **REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA**

vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina;

d) il registro delle entrate ed uscite, di cui conserva i relativi documenti.

Le domande per l'avvio della procedura devono essere depositate presso la Segreteria dell'Organismo personalmente, in formato cartaceo, ovvero inviate a mezzo posta elettronica certificata.

All'atto del deposito la Segreteria:

-verifica la sussistenza formale dei requisiti di ammissibilità della domanda del debitore per la formazione del fascicolo della procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito registro;

-procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al Referente per l'eventuale ammissione e la nomina del gestore della crisi;

-verifica l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi per l'attività prestata dai professionisti incaricati;

-esegue le comunicazioni tra l'Organismo ed i gestori della crisi, i debitori/consumatori e l'autorità giudiziaria.

### **6. Il gestore incaricato per la composizione della crisi.**

La nomina del gestore incaricato per la procedura di composizione della crisi è fatta dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si possono iscrivere nell'elenco gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Reggio Emilia che:

- rispettino i requisiti di cui all'art. 4, comma 5, del d.m. n. 202 del 2014, nonché, ancora, i requisiti di onorabilità previsti dall' art. 4, comma 8, d.m. n. 202 del 2014;

- siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'Ordine;

- non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento.

Il Referente, ricevuto il fascicolo, provvede - senza indugio e, comunque, non oltre quindici giorni - ad assegnare lo stesso ad un gestore, secondo i seguenti criteri.

**Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio il Referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi iscritti nel registro**

**REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA**

**dell'O.C.C. secondo il criterio della rotazione, seguendo l'ordine alfabetico della lista dei gestori in base al cognome degli iscritti.** Eventuali deroghe da tale criterio, che si rendessero necessarie per la particolare complessità o l'importanza della situazione di crisi del debitore/consumatore, dovranno essere espressamente motivate nel conferimento dell'incarico; in ogni caso il Referente deve tenere conto degli incarichi di equivalente valore od importanza già affidati al professionista incaricato, per l'effettivo rispetto del suddetto criterio generale di rotazione.

In controversie di particolare importanza il Referente può nominare, a seguito di espressa richiesta del professionista incaricato, un coadiutore o un esperto per l'eventuale **stima di beni mobili, immobili ed aziende.**

Prima di conferire ciascun incarico, il Referente sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'Organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, ovvero della domanda di liquidazione.

Il professionista incaricato si impegna a rispettare le norme di autodisciplina e gli obblighi indicati nell'art. 11 del d.m. n.202/2014, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il professionista deve sottoscrivere una dichiarazione di onorabilità ed imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, il debitore/consumatore può richiedere al Referente, sulla base di giustificati motivi, la sostituzione del professionista incaricato, nonché proporre domanda di ricusazione in ordine alla quale decide il Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c. Il gestore della crisi dovrà sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi è definito indipendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, d.m. n. 202/2014, quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve

## **REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA**

essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 codice civile. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Accettato il mandato, il professionista incaricato non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

La sostituzione del professionista incaricato deve avvenire a cura del Referente nel tempo più breve possibile.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del Consiglio Direttivo, non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Le incompatibilità devono ritenersi estese ad associati dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché a coloro che ne condividono lo studio professionale.

Il compositore non potrà comunque svolgere in seguito, e nei due anni dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

### **7. Formazione.**

Gli iscritti nel registro dei gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dall'art. 4, d.m. 24 settembre 2014, n. 202.

Essi hanno l'obbligo di curare e aggiornare la propria formazione mediante partecipazione a corsi di formazione nelle materie indicate nell'art. 4, comma 5, lett. b) per un periodo non inferiore a quaranta ore biennali, anche cumulabili con quelle dedicate alla formazione professionale obbligatoria per obbligo deontologico o partecipando ad attività di tirocinio tra quelle indicate nell'art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 202 del 2014.

### **8. Norme di procedura.**

Il professionista incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate nella legge 27 gennaio 2012, n. 3 e nel d.m. n. 202 del 24 settembre del 2014, che qui devono aversi per interamente riportate.

### **9. Procedimento disciplinare - Rinvio alla Legge 31-12-2012 n. 247.**

I gestori della crisi svolgono la loro attività nel rispetto dell'art. 3 della Legge 31-12-2012 n. 247. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettate dal presente regolamento commesse dai gestori della crisi sono sottoposte al giudizio disciplinare dei consigli distrettuali di disciplina che

## **REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA**

procedono ai sensi dell'art. 50 e segg. della Legge 31-12-2012 n. 247.

### **10. Riservatezza.**

Il procedimento di composizione della crisi ha natura riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice ai sensi di legge come richiamate dall'art. 15, comma 7, l. 27 gennaio 2012, n. 3; tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di composizione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

I componenti dell'Organismo di composizione, le parti, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione e i professionisti incaricati, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono accedere, previa autorizzazione del giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, L.27 gennaio 2012, n. 3, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento UE 2016/679.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di composizione non possono essere utilizzate nel giudizio iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione e i professionisti incaricati non possono essere tenuti a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento di composizione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il personale dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di composizione; non può esser deferito giuramento decisorio.

Gli iscritti all'Albo degli Avvocati sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art.5 del d.lsg n.139/2005.

### **11. Compensi e rimborsi spettanti all'organismo di composizione.**

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'Organismo ha luogo nel

## **REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA**

rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto Ministero della Giustizia n. 202, del 24 settembre 2014, entrato in vigore il 28 gennaio 2015.

Per i consumatori che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi è previsto un costo fisso di accesso **di € 150,00** oltre IVA a titolo di acconto sul compenso, **non ripetibile**.

Per gli altri soggetti, diversi dai consumatori, che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi è previsto un costo fisso di accesso di **€ 200,00** oltre IVA a titolo di acconto sul compenso, **non ripetibile**.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa ivi compresa quella di liquidazione, e saranno ripartiti secondo criteri di proporzionalità.

Gli importi di cui sopra possono essere incrementati nella misura indicata nell' art. 16 del D.M. 202/14.

Il rimborso delle spese comprende:

tutte le spese effettivamente sostenute e documentate, fra cui rientrano le spese e gli onorari degli ausiliari del gestore eventualmente nominati dal Referente;

un rimborso forfettario delle spese generali, destinato all'Organismo, nella misura del 10% sull'importo del compenso determinato a norma delle succitate disposizioni del d.m. n. 202/2014.

Al professionista incaricato sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'80% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, L. n. 3 del 2012.

Tutte le entrate ed uscite dell'Organismo confluiscono nel bilancio del Consiglio dell'Ordine, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile dell'Organismo.

Il controllo della gestione contabile dell'Organismo è affidato al Consiglio dell'Ordine, anche tramite delega ad un Consigliere.

Il Consiglio dell'Ordine provvede all'approvazione del rendiconto contabile dell'Organismo.

### **12. Responsabilità.**

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

**REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA**

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.

**13. Entrata in vigore e modifiche al regolamento.**

Il presente regolamento entrerà in vigore il **31/01/2019** e si applicherà a tutte le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento introdotte successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Il presente Regolamento o i suoi allegati possono essere comunque modificati dal Referente. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

**ALLEGATO A**

**CODICE ETICO - NORME DI COMPORTAMENTO PER I  
PROFESSIONISTI INCARICATI PER LA  
COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

- 1) Il professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, frequentando corsi di formazione per un periodo non inferiore alle quaranta ore biennali nei settori scientifico - disciplinari di cui all'art. 4, comma 5, lett. b) d.m. 24 settembre 2014, n. 202 o partecipando ad attività di tirocinio tra quelle indicate di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) d.m. 24 settembre 2014, n. 202. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
- 2) Il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.
- 3) Il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
- 4) Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.
- 5) Il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito.